

## NORME SULLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI TERRITORIALI DELLA FIDAL CR REGIONE TOSCANA

### ART. 1

Entro il 31 dicembre dell'anno di svolgimento dell'assemblea ordinaria regionale, il Consiglio Regionale dovrà nominare, ai sensi dell'art. 27, comma 5, lett. g), Statuto FIDAL un Delegato per ogni provincia della Toscana secondo l'ultima partizione provinciale riconosciuta.

### ART. 2

L'elezione del Delegato dovrà esser preceduta da riunione delle società affiliate e aventi diritto al voto nell'anno in corso, convocata dal Consiglio Regionale almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio medesimo nella quale è posto all'ordine del giorno l'elezione dei delegati.

### ART. 3

La riunione di cui al punto n. 2 dovrà esser convocata almeno dieci giorni prima a mezzo mail e pubblicazione della convocazione sul sito internet del Comitato Regionale.

L'assemblea deve tenersi nella provincia interessata.

All'assemblea possono partecipare i legali rappresentanti di ogni società affiliata avente diritto al voto e sede nella provincia interessata o un delegato, purché tesserato dirigente della stessa e, quali auditori, tutti i tesserati per società aventi sede nella provincia medesima o, nel caso di Giudici, appartenenti al GGG della provincia.

La riunione sarà diretta e presieduta da membro del Consiglio Regionale o altro tesserato espressamente delegato dal Consiglio Regionale, coadiuvato da un segretario nominato dai partecipanti alla riunione.

### ART. 4

Nella riunione le associazioni e i presenti potranno proporre nominativi di delegati.

Dopo gli interventi delle associazioni e di tutti i partecipanti che ne faranno richiesta, verrà effettuato voto in ordine al nominativo del delegato da sottoporre al Consiglio Regionale. Ai fini del voto il presidente della riunione nominato come all'art. 3, comma 2, proporrà alle società la nomina di due scrutatori da scegliersi tra i presenti.

Le società esprimeranno la loro preferenza con voto segreto ed esprimendo voti calcolati alla stregua della modalità di cui all'art. 35, comma 4, Statuto FIDAL previsto per le assemblee provinciali. Saranno considerati validi i voti espressi per persona tesserata per società avente sede nella provincia ovvero per giudice facente parte del GGG provinciale.

Il segretario della riunione predisporrà le schede in modo che sia garantito l'anonimato del votante.

### ART. 5

Il verbale della riunione, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, verrà depositato nei successivi due giorni presso il Comitato Regionale.

Entro i medesimi due giorni il tesserato che avrà riportato il maggior numero di voti dovrà far pervenire in Comitato comunicazione di disponibilità a ricoprire la carica di delegato, anche a mezzo

mail, nonché autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali come da Statuto FIDAL.

Il voto avrà comunque valore consultivo.

#### ART. 6

Il Comitato Regionale provvederà, successivamente alla ricezione del verbale di cui al superiore art. 5 e comunque nel termine di cui all'art. 1, alla nomina di un delegato provinciale per ciascuna provincia presente in Regione con durata del quadriennio olimpico.

#### ART. 7

Il delegato avrà le competenze di cui all'art. 35 del Regolamento Organico.

#### ART. 8

Il delegato provinciale nominato potrà incaricare, entro venti giorni dalla nomina, da uno a quattro persone facenti parte della Delegazione Provinciale.

I soggetti incaricati potranno ricoprire gli incarichi di: vice-delegato; segretario della delegazione; assistente delegato; collaboratore tecnico.

L'atto di nomina, con allegato assenso dei nominati a ricoprire l'incarico e autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali come da Statuto FIDAL verrà trasmesso al Comitato Regionale nel termine di cui al comma 1 e recepito dal Consiglio Regionale nella prima riunione utile.

#### ART. 9

Il Consiglio Regionale, all'atto di nomina dei Delegati e comunque ogni anno entro il 31 dicembre dovrà dotare, per l'anno successivo, i Delegati e le delegazioni di una somma a titolo di copertura spese di organizzazione e segreteria.

I delegati e/o i membri dello staff della delegazione ogni anno potranno proporre al Consiglio Regionale progetti e attività nell'ambito delle proprie competenze, prevedendo un budget di previsione. Il Consiglio, approvando tale progetto, doterà la delegazione delle somme necessarie all'attività come da progetto.

#### ART. 10

Al termine di ogni progetto e comunque nel termine di cui all'art. 35, comma 2, lett. e) il Delegato e/o membro dello staff della delegazione dovrà inviare dettagliata relazione sull'esito del mandato o del singolo progetto, da approvare in sede di Comitato Regionale.

#### ART. 11

L'eventuale decadenza del Consiglio Regionale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.

In caso di dimissioni del Delegato e/o di revoca del mandato ai sensi dell'art. 35, comma 3, Statuto FIDAL decadrà anche l'intero staff della delegazione.

In caso di dimissioni, revoca o in ogni caso interruzione dell'incarico per sopravvenuta e definitiva impossibilità a svolgerlo il Consiglio Regionale provvederà alla nomina di nuovo delegato previa indizione della riunione di cui agli artt. 2 e ss. delle presenti norme.

#### ART. 12

Per ogni ulteriore questione non regolata dalle presenti norme varrà quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico FIDAL.